

Sommario

<u>PREMESSA.....</u>	2
<u>OBIETTIVI.....</u>	2
<u>1-DURATA DEL SERVIZIO.....</u>	3
<u>2-IMPORTO DEL SERVIZIO.....</u>	3
<u>3-LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO.....</u>	4
<u>4-PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO.....</u>	4
<u>5-MODALITA' DI LAVORO.....</u>	5
<u>6-ONERI A CARICO DI CIASCUN ENTE.....</u>	6
<u>7-ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO.....</u>	6
<u>8-SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:</u>	7
<u>9-REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:</u>	7
<u>requisiti di carattere generale.....</u>	7
<u>requisiti di idoneità professionale.....</u>	7
<u>requisiti di capacità tecnico-professionale e ulteriori requisiti speciali.....</u>	7
<u>10-CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:</u>	9
<u>11-DOCUMENTAZIONE E RISERVATEZZA.....</u>	10
<u>12-PAGAMENTI.....</u>	11
<u>13-RESPONSABILITA' CIVILE.....</u>	11
<u>14-PENALI.....</u>	11
<u>15-RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO.....</u>	12
<u>16-CAUZIONE</u>	12
<u>17-DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....</u>	13
<u>18-FORO COMPETENTE.....</u>	13

CAPITOLATO SPECIALE

Servizio di Responsabile Protezione Dati – RPD (Data Protection Officer _DPO) per l’Unione comunale del Chianti Fiorentino e per i Comuni di San Casciano in Val di Pesa, Greve in Chianti, Tavarnelle Val di Pesa, Barberino Val d’Elsa

PREMESSA

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”, di seguito anche **GDPR**, in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della Protezione Dati. (artt. 37-39).

La designazione del RPD è obbligatoria per il titolare o il responsabile del trattamento dei dati, *“quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali”* (art. 37, paragrafo 1, lett. a)). Le disposizioni del GDPR prevedono che il RPD *“può essere un dipendente del titolare del trattamento o de responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base ad un contratto di servizi”* (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato *“in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’art. 39”* (art. 37, paragrafo 5) e *“il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento”* (considerando n. 97 del GDPR).

OBIETTIVI

L’Unione del Chianti Fiorentino e i quattro Comuni che vi aderiscono (di seguito **“gli Enti”**) gestiscono un patrimonio di dati e informazioni di varia natura relativi ai cittadini che fruiscono dei servizi erogati dagli enti, oltre che al personale dipendente.

Gli Enti hanno da tempo adottato una serie di misure di sicurezza, attribuzioni di responsabilità, documenti e procedure per rendere effettivi gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.196/2003.

Gli Enti, alla luce della evidente complessità e della particolare rilevanza delle politiche di sicurezza della privacy, ritengono necessario attivare al più presto, policy specifiche ancor più articolate e strutturate.

Tale bisogno nasce con il GDPR, che impone agli Enti di individuare, in via preliminare, azioni e misure di sicurezza organizzative adeguate a proteggere lo specifico patrimonio informativo nel rispetto del principio della **“PRIVACY BY DESIGN”** e di documentare, attraverso un apposito sistema di evidenze e procedure le scelte effettuate e il mantenimento costante nel tempo dei relativi standard di sicurezza.

La protezione dei dati e la loro tenuta in sicurezza sono, quindi, requisiti indispensabili di qualità del sistema informativo, il cui rispetto deve tradursi in un vero e proprio sistema di misure tecniche ed organizzative adeguate, capaci non solo di rivedere e implementare gli adempimenti previsti dal D.LGS. 196/2003, ma di strutturare un vero e proprio “Sistema gestionale Privacy”.

Gli Enti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento 679/2016 sono obbligati a designare il RPD. In considerazione della facoltà riconosciuta dall’art. 37, paragrafo 3) di designare un unico responsabile della protezione dei dati per più autorità pubbliche o organismi pubblici, l’Unione del Chianti Fiorentino e i 4 Comuni ad essa aderenti hanno deciso di avvalersene; la scelta è supportata da svariate ragioni: garanzia di applicazione uniforme delle norme contenute nel Regolamento (UE); vantaggi interni (per le strutture amministrative) ed esterni (per il cittadino) sul piano dell’uniformazione della modulistica tra enti, dell’appontamento di sistemi di protezione –ove possibile- omogenei (con risparmio, quindi, di risorse umane e finanziarie), della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, della facilitazione nell’importazione/esportazione, tra gli enti coinvolti, di “best practice”. Gli Enti intendono, tuttavia, mantenere distinti i rapporti contrattuali, che, pertanto, saranno stipulati dall’unico soggetto individuato con ciascun Ente.

Tenendo conto anche della necessità di evitare situazioni che possano dare “*adito ad un conflitto di interessi*” (tutti i soggetti potenzialmente idonei effettuano a loro volta trattamento di dati) (art. 38, paragrafo 6), gli Enti hanno ritenuto di non poter individuare nel proprio organico una persona completamente rispondente ai requisiti richiesti e di avviare, pertanto, le procedure necessarie al reperimento esterno di un partner capace di erogare il servizio in oggetto e di supportare gli Enti in termini di adeguata assistenza giuridica, consulenza tecnica e organizzativa, senza tralasciare la funzione di controllo.

Il partner, che gli Enti dovranno individuare, dovrà offrire elevati e specifici requisiti qualitativi, risultando in grado di dimostrare la conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, come previsto dall’art. 37 del GDPR.

1-DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata di 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.

L’Unione Comunale del Chianti Fiorentino, ricorrendone le condizioni, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto al concorrente aggiudicatario del presente appalto, alla scadenza dei 12 mesi.

2-IMPORTO DEL SERVIZIO

L’importo del servizio è determinato dal prezzo offerto dall’aggiudicatario in ribasso rispetto all’importo posto a base di gara, che è quantificato in **€. 16.393,00** (comprensivi di contributi previdenziali –se dovuti- oneri e spese di qualsiasi genere) oltre IVA, senza oneri per la sicurezza; così ripartiti tra gli Enti:

- Unione del Chianti Fiorentino: €. 4.080,00 soggetti a ribasso
- Comune di San Casciano V.d.P.: €. 4.080,00 soggetti a ribasso
- Comune di Greve in Chianti.: €. 4.080,00 soggetti a ribasso

- Comune di Tavarnelle V.d.P.: €. 2.532,00 soggetti a ribasso
- Comune di Barberino V.d'Elsa: €. 1.621,00 soggetti a ribasso
TOT.: €. 16.393,00
- I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008.

La quota relativa alla manodopera viene stimata in una percentuale pari al 95% dell'importo di cui sopra.

Saranno ammesse esclusivamente offerte in diminuzione dell'importo stabilito a base d'asta.

L'importo di aggiudicazione è onnicomprensivo; pertanto, **non sono previsti rimborsi spese di alcun genere.**

BASE DELLA GARA

Euro 16.393,00 = (12 mesi) di cui Euro 0,00.= per oneri della sicurezza

VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Euro 32.786,00= (12 mesi + 12 mesi) di cui Euro 0,00.= per oneri della sicurezza

3-LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

L'espletamento del servizio avverrà presso le sedi dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino e dei Comuni di San Casciano in Val di Pesa, Greve in Chianti, Tavarnelle Val di Pesa, Barberino Val d'Elsa, con la precisazione che ciascun Ente esercita la propria attività in più immobili, all'interno dei quali viene effettuata attività di trattamento dei dati. Il servizio, all'occorrenza, dovrà essere prestato anche nei luoghi in cui siano stati installati impianti di videosorveglianza o qualsivoglia altra strumentazione idonea ad essere utilizzata per il trattamento dei dati personali.

4-PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO

L'incarico consiste nello svolgimento di tutte le seguenti attività:

- 1) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento, ai responsabili di trattamento e ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti: dal Regolamento (UE) 2016/679; da altre specifiche disposizioni normative o regolamentari, relative alla protezione dei dati adottate dall'Italia e dai singoli Enti conferenti il servizio; da Provvedimenti e Linee Guida dell'Autorità Garante della Privacy.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sarà richiesto supporto per le attività di:

- analisi e codifica dei trattamenti dei dati personali;
- attivazione e mantenimento del Registro delle attività di trattamento dei dati personali;
- attivazione e gestione del Registro dei Data Breach;
- elaborazione di procedure operative relative alla protezione dei dati personali, inclusa quella di gestione degli eventuali Data Breach e relativa gestione documentale;

- definizione di procedure di elaborazione e controllo degli atti di designazione dei responsabili di trattamento e soggetti autorizzati;
 - elaborazione di un modello di gestione per gli accessi e l’oscuramento dei dati dell’interessato;
 - elaborazione di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche ed organizzative, al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali,
 - elaborazione di una procedura di audit periodico del mantenimento degli standard di protezione dei dati;
 - valutazione e supporto alla definizione delle procedure relative all’applicazione delle misure dell’amministrazione digitale.
- 2) fornire una valutazione circa l’esistenza, completezza e correttezza degli adempimenti effettuati in materia di trattamento e sicurezza dei dati, ivi comprese le attività di aggiornamento dei regolamenti in materia, di rinnovo dei provvedimenti di designazione dei Responsabili del Trattamento e degli autorizzati, di stesura del registro dei trattamenti, fornendo un report che evidenzi il relativo grado di conformità o di parziale o totale non conformità ;
 - 3) sorvegliare sull’osservanza del Regolamento (UE) 679/2016, di altre disposizioni nazionali e/o locali relative alla protezione dei dati, delle politiche del titolare del trattamento o dei responsabili del trattamento;
 - 4) fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorveglierne lo svolgimento affinché sia conforme a quanto prescritto dall’art. 35 del Reg. UE 679/2016;
 - 5) fornire indicazioni per l’adeguamento delle informative per il trattamento dei dati;
 - 6) verificare i requisiti dei fornitori di servizi i quali effettuano trattamento dei dati per conto del Titolare e definire le clausole contrattuali minime per garantire adeguata protezione dei dati;
 - 7) cooperare con l’Autorità di controllo (Garante della privacy);
 - 8) fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento (ivi compresa la consultazione preventiva qualora la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenti un rischio elevato in assenza di misure per attenuare il rischio, ovvero la consultazione preventiva nei casi eventualmente previsti da norme di rango nazionale);
 - 9) fornire supporto –con presenza fisica in loco- in caso di ispezioni effettuate per conto dell’Autorità di controllo (Garante della privacy o altro soggetto).

5-MODALITA' DI LAVORO

Il servizio dovrà essere garantito secondo le seguenti modalità minime:

- a) presenza fisica presso ciascun Ente per non meno di una volta a bimestre (con una permanenza di non meno di quattro ore per volta);
- b) reperibilità, telefonica e per posta elettronica, nell’orario di lavoro degli enti, da garantire in maniera continuativa per tutto l’arco temporale di durata dell’appalto;
- c) risposta ad eventuali quesiti entro l’arco di 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta;

- d) intervento presso la sede di ciascun Ente, in caso di ispezioni, nell'arco di **due ore** dalla chiamata;

In caso di aggiudicazione della gara ad un soggetto giuridico, il ruolo di RPD dovrà essere assunto dal legale rappresentante del soggetto offerente o da persona da esso delegata, che ne risponderà a tutti gli effetti di legge. Ad ogni modo, i requisiti relativi alle competenze specifiche previste dalla sezione 4 del GDPR nonché dal bando di gara o documento equivalente dovranno essere posseduti dal soggetto che assumerà il ruolo di RPD. Inoltre, l'RPD individuato dovrà essere l'unica figura a fungere da contatto tra la ditta aggiudicataria e gli Enti e provvederà alla sottoscrizione del contratto di designazione di cui all'art. 37 GDPR quale soggetto che opererà come RPD.

Come raccomandato dalle Linee Giuda sui responsabili della protezione dei dati emesse dal gruppo dei Garanti Europei, il RPD deve essere localizzato nel territorio dell'Unione Europea.

6-ONERI A CARICO DI CIASCUN ENTE

Al fine di consentire la realizzazione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, ciascun Ente:

- fornirà al RPD tutte le informazioni e la documentazione riguardanti i luoghi in cui si effettua il trattamento dei dati, gli impianti, i software, l'assetto e i processi organizzativo-gestionali, i dipendenti, gli autorizzati al trattamento dei dati personali, gli appalti e quant'altro ritenuto necessario;
- consentirà al medesimo RPD l'accesso alle sedi, agli impianti ed a quant'altro ritenuto necessario.

7-ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Il servizio deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previste dal presente capitolato e dal contratto.

L'Affidatario si impegna, in particolare, ad effettuare il servizio con regolarità ed efficienza.

Sono a completo carico dell'aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione:

- il rispetto delle norme di sicurezza;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro e ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;
- tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione, deposito e manutenzione delle attrezzature e dei macchinari necessari a svolgere i servizi oggetto dell'appalto;
- tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni.

E' a totale carico dell'aggiudicatario ogni onere fiscale, presente e futuro, che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Amministrazione conferente.

L’Affidatario deve, inoltre, garantire contatti con gli Enti sempre attivi e funzionanti, quali un numero di telefono, un numero di telefax, una segreteria telefonica.

Il RPD è tenuto al puntuale rispetto di tutti gli obblighi della normativa vigente e risponde personalmente sul piano civile (contrattuale ed extra-contrattuale) nei confronti degli utenti e dei terzi, nonché, in via penale, secondo la normativa vigente, per il mancato rispetto degli obblighi a suo carico.

Le responsabilità del RPD non si estendono in alcun caso all’Amministrazione conferente o agli Enti deleganti, ma rimangono a carico del RPD.

8-SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. È fatto divieto, **pena l’esclusione**, agli operatori economici di concorrere in più di una associazione temporanea o consorzio ed in forma individuale qualora partecipino ad una associazione temporanea di imprese o consorzio che presenta istanza.

9-REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

a pena di esclusione: i soggetti interessati dovranno possedere i seguenti requisiti (dimostrabili mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000):

requisiti di carattere generale

a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

requisiti di idoneità professionale

b) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell’Unione Europea per attività di natura analoga con quella oggetto del presente appalto ovvero

iscrizione all’Albo professionale, nel caso di professionisti in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza.

requisiti di capacità tecnico-professionale e ulteriori requisiti speciali

c) In base all’art. 37, paragrafo 5, del regolamento generale sulla protezione dei dati “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il RDP (responsabile della protezione dei dati) “è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39”.

Inoltre, nel Considerando (97) del medesimo regolamento si prevede che il livello necessario di conoscenza specialistica è determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali oggetto di trattamento.

Le Linee guida sui responsabili della protezione dei dati, adottate il 13 dicembre 2016 dal Gruppo di lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati, fornisce, al paragrafo 2.5 “Conoscenze e competenze del RPD”, indicazioni sui criteri e sulle formulazioni utilizzati all’articolo 37.

Ogni operatore economico concorrente dovrà, pertanto, **a pena di esclusione dalla procedura**,

garantire che il D.P.O/R.P.D.. :

- sia in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza;
- abbia conoscenza approfondita del funzionamento degli Enti Locali ed in particolare dei Comuni;
- abbia esperienza, non inferiore a dieci anni, riguardo le tematiche legate alla privacy, alla gestione e sicurezza dei dati e delle informazioni e della trasparenza in organizzazioni complesse, da dimostrare

Assumono priorità, ai fini della selezione, i seguenti elementi, che saranno valutati sia sotto il profilo quantitativo (numerosità delle esperienze) che qualitativo (complessità delle esperienze), riconducibili alla figura del D.P.O/R.P.D. e/o all'organizzazione che presenta l'offerta :

- conoscenza approfondita del Regolamento Europeo 679/2016 ed esperienza collaborativa con enti in progetti di adeguamento al medesimo;
- incarichi di Data Protection Officer;
- esperienza di consulenza legale, non inferiore a dieci anni, per organizzazioni, con particolare riguardo alle tematiche legate all'applicazione del Codice Privacy (D.Lgs 196/2003), diritto informatico ed internet, amministrazione digitale, accesso e trasparenza nelle organizzazioni complesse;
- partecipazione a master/corsi di specializzazione (per ciascun master e/o corso, vanno indicati: titolo e durata in ore. In assenza delle dette indicazioni, non si terrà conto del requisito ai fini dell'attribuzione del punteggio);
- esperienza di docenza in convegni e seminari sulle tematiche legate alla protezione dei dati personali, trasparenza, innovazione;
- pubblicazioni nelle materie suindicate.
- essere in possesso della certificazione delle competenze professionali in qualità di Responsabile della Protezione dei Dati (DPO).

Si richiede, per ciascun incarico, di conoscere le informazioni relative a: committente, oggetto dell'incarico e durata dello stesso

In caso di partecipazione in forma associata:

In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese o Consorzio ordinario – art. 45 comma 2 lett. d) e lett. e) del D.lgs 50/2016 i requisiti di cui:

- ◆ alle sopracitate lettere da a) a b) (requisiti di ordine generale e idoneità professionale) devono essere posseduti da ciascun componente il Raggruppamento o Consorzio;
- ◆ alla sopracitata lettera c) (Requisiti di capacità tecnico – professionale e ulteriori requisiti speciali) devono essere posseduti dal Raggruppamento o Consorzio, fermo restando che l'impresa mandataria deve possedere la misura maggioritaria del requisito (con la precisazione che il requisito di "esperienza di consulenza legale non inferiore a dieci anni per organizzazioni, con particolare riguardo alle tematiche legate all'applicazione del Codice Privacy (D.Lgs 196/2003), diritto informatico ed internet, amministrazione digitale, accesso e trasparenza e diritto del lavoro nelle organizzazioni complesse" deve essere, **per intero**, posseduto **dalla mandataria e, se diverso dalla mandataria, dal soggetto che sarà indicato dall'operatore economico come RDP/DPO**) e ciascuna mandante deve possedere almeno una parte del requisito.

In caso di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del medesimo decreto, i requisiti di cui:

- ◆ alle sopracitate lettere da a) a c) devono essere posseduti dal consorzio stesso, se eseguite in proprio, oppure i consorzi dovranno indicare il nominativo dei consorziati per i quali il consorzio concorre, i quali, oltre al consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti di cui sopra.

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo dell'affidamento.

10-CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

a) OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 30

I punti a disposizione per l'offerta economica, saranno attribuiti con il seguente criterio:

- all'operatore economico che avrà offerto il maggior ribasso percentuale sull'importo complessivo a base di gara verranno attribuiti 30 punti;
- agli altri partecipanti saranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali secondo la formula $X=(B/A*30)$

dove:

B= ribasso percentuale offerto dall'operatore economico oggetto di valutazione

A= maggior ribasso percentuale offerto

30 = max punteggio attribuito all'offerta che presenta il maggior ribasso

X= punteggio da assegnare alla ditta

b) CAPACITA' TECNICA DEL SOGGETTO PARTECIPANTE MAX PUNTI 40

I punti a disposizione in relazione alla capacità tecnica del soggetto partecipante saranno attribuiti con i seguenti criteri:

- conoscenza approfondita del Regolamento Europeo 679/2016 ed esperienza collaborativa con enti in progetti di adeguamento al medesimo: **massimo punti 8** (in base al numero di collaborazioni);
- incarichi di Data Protection Officer; **massimo punti 8** (in base al numero di incarichi ricevuti);
- esperienza di consulenza legale, non inferiore a dieci anni, per organizzazioni, con particolare riguardo alle tematiche legate all'applicazione del Codice Privacy (D.Lgs 196/2003), diritto informatico ed internet, amministrazione digitale, accesso e trasparenza nelle organizzazioni complesse: **massimo punti 8** (un punto per ciascun anno eccedente il decennio, fino al massimo di otto);
- partecipazione a master/corsi di specializzazione: **massimo punti 5** (per l'attribuzione del punteggio si terrà conto dell'attinenza alla materia e della durata di master e corsi di specializzazione)
- esperienza di docenza in convegni e seminari sulle tematiche legate alla protezione dei dati personali, trasparenza, innovazione: **massimo punti 3** (per l'attribuzione del punteggio, si terrà conto del numero di docenze)
- pubblicazioni nelle materie suindicate: **massimo punti 3** (per l'attribuzione del punteggio si terrà conto del numero di pubblicazioni)
- essere in possesso della certificazione delle competenze professionali in qualità di Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): **punti 5** (il punteggio verrà assegnato solo in presenza di certificazione)

c) PROPOSTE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO MAX PUNTI 30

Il soggetto partecipante dovrà presentare una proposta progettuale recante una descrizione completa e dettagliata dei servizi offerti, che dovranno –a pena d'esclusione- quanto meno essere conformi ai compiti indicati ai paragrafi nn. 4 e 5 del presente capitolato, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto offerente, ovvero da un suo procuratore; in particolare, dalla documentazione citata si dovrà evincere:

- a) modalità di erogazione e proposta operativa per lo svolgimento delle attività;
- b) indicazione di periodicità e durata della presenza presso gli Enti (periodicità e durata non possono essere inferiori al minimo indicato al paragrafo 5 del presente capitolato);
- c) indicazione se il servizio sarà reso da un'unica figura professionale o con team di risorse (in tal caso occorre indicare le competenze e i ruoli di ciascuna), tenendo presente che dovrà essere individuato in maniera inequivocabile il soggetto che opererà come RDP/PDO, indicandone espressamente le generalità;

La proposta progettuale diverrà parte integrante del contratto di appalto sottoscritto con l'Amministrazione.

La mancata presentazione del progetto nel suo insieme comporterà l'esclusione del concorrente dalla procedura, mentre l'assenza, all'interno dello stesso, di singoli paragrafi o punti comporterà l'esclusione dell'offerta solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti dell'offerta tecnica (progetto) presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto del servizio.

La valutazione avverrà attribuendo i seguenti punteggi:

- giudizio complessivo: OTTIMO – punti 30
- giudizio complessivo: DISTINTO – punti 25
- giudizio complessivo: BUONO – punti 20
- giudizio complessivo: DISCRETO – punti 10
- giudizio complessivo: SUFFICIENTE – punti 5
- giudizio complessivo: INSUFFICIENTE – punti 0

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e vantaggiosa.

L'ente appaltante si riserva comunque la più ampia facoltà di non aggiudicare il servizio nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea.

11-DOCUMENTAZIONE E RISERVAZZA

I dati e le informazioni acquisite durante lo svolgimento del servizio non dovranno essere diffuse a terzi.

L'aggiudicatario si impegna a fornire, in qualsiasi momento su richiesta degli Enti, oppure alla cessazione dell'incarico, la documentazione in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni vigenti e con salvaguardia del segreto professionale.

12-PAGAMENTI

Il corrispettivo contrattuale sarà corrisposto in rate semestrali uguali posticipate, previa verifica del regolare espletamento del servizio e della conformità delle prestazioni alle prescrizioni contrattuali.

Le fatture elettroniche, ai sensi del D.M. n. 55 del 03.04.2013 e dell'art. 1 commi 209-214 Legge 24.12.2007 n. 244 ss.mm.ii., devono essere inviate al seguente indirizzo:

Unione Comunale del Chianti Fiorentino-Via Cassia n. 49- Barberino Val d'Elsa 50021
codice univoco IJSSSD

Fatte salve le verifiche di legge, il pagamento sarà effettuato, per il servizio svolto, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di acquisizione agli atti di regolare fattura (intesa come data del protocollo degli Enti), previo ottenimento del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi dell'art.3, della Legge 13.08.2010, n.136 e ss.mm.ii., i pagamenti potranno avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario - riportante in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo gara(CIG) - su un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

L'Affidatario dovrà conoscere ed accettare le disposizioni contenute nel D.M. Economia 18/01/2008 n. 40 e che, pertanto, ciascun Ente procederà alla liquidazione delle fatture di importo pari o superiore ad € 5.000,00= (euro cinquemila) solo successivamente all'avvenuto accertamento dell'insussistenza di inadempimento di pagamento (da parte dell'Appaltatore) di una o più cartelle esattoriali.

13-RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Affidatario è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose degli Enti nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il presente appalto, anche se per fatto dei suoi dipendenti e collaboratori con conseguente esonero degli Enti da qualsiasi responsabilità eventuale al riguardo.

L'aggiudicataria provvede ad accendere una polizza di responsabilità civile per danni a terzi e a cose che tenga indenne gli Enti da tutti i rischi e danni materiali che possano verificarsi nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, per tutta la durata dello stesso, con massimale pari ad € 3.000.000,00.

Copia conforme della polizza sottoscritta dovrà essere consegnata agli Enti al momento della stipula del contratto d'appalto.

14-PENALI

Ciascun Ente potrà applicare una penale di Euro 100,00= per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti nel presente capitolo per ciascuna attività.

Nel caso di ritardo superiore a 30 giorni, salvo l'applicazione delle penali, sarà facoltà di ciascun Ente procedere alla risoluzione del contratto, salvo il risarcimento dei maggiori danni e/o salvo l'aggiudicazione in danno a favore della seconda ditta offerente in graduatoria.

Qualora l'Ente rilevasse altre inadempienze contrattuali, insoddisfacente qualità del servizio o altre violazioni al presente capitolo, applicherà una penalità pari a Euro 150,00= (Euro centocinquanta/00) per ciascuna violazione accertata.

Le trattenute e le penali saranno applicate sul prezzo del servizio, ad insindacabile giudizio degli Enti, precedute da regolare contestazione dell'inadempienza, da effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. alla quale il soggetto aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della contestazione medesima.

15-RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO

Dopo tre inadempienze gravi, anche non consecutive, segnalate per iscritto all’Affidatario, non seguite da azioni di rientro dell’inadempienza entro i termini comunicati, ciascun Ente procederà alla risoluzione del contratto, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, salvo il risarcimento di maggiori danni eventualmente subiti.

L’Ente può procedere all’immediata risoluzione del contratto semplicemente comunicando all’Affidatario la propria decisione, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, nei seguenti casi:

- a) qualora non vengano rispettati da parte dell’Affidatario i patti sindacali in vigore ed in generale le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione infortuni;
- b) nel caso di mancata corresponsione delle paghe ai propri dipendenti;
- c) nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali ed in particolare di quelle riguardanti la puntualità nell’effettuazione delle visite;
- d) per grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
- e) per motivi di pubblico interesse.

Ferme restando le responsabilità di ordine penale qualora sussistessero, per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l’Affidatario, oltre alla perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dall’Ente per il ripristino del livello di efficienza del servizio, fatto svolgere ad altri soggetti, per spese varie, nonché per ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che dovessero derivargli.

16-CAUZIONE

A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi assunti con il contratto, nonché del risarcimento dei danni derivanti da inadempienze delle obbligazioni contrattuali medesime, l’aggiudicataria dovrà prestare, nei modi stabiliti dalla legge, una cauzione nella misura del 10% dell’importo netto dell’appalto, anche mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria.

L’aggiudicatario ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui gli Enti abbiano dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.

17-DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

In ragione della particolare natura del servizio, oggetto della presente procedura, è vietato il subappalto.

Il servizio dovrà essere eseguito direttamente dall’Affidatario ed il contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità.

Non è ritenuto subappalto, la designazione della persona fisica responsabile della protezione dei dati e degli addetti al servizio che faccia parte del soggetto aggiudicatario (mandante del RTI, dipendente, socio, legale rappresentante dell’Affidatario, ecc.).

18-FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione, la validità e l'esecuzione del presente contratto è devoluta, in via esclusiva, al Foro competente per legge.